

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE DISABILI DENOMINATA ROSANNA BENZI, PRESSO LOCALI DI CIVICA PROPRIETÀ SITI IN VIA FIASELLA 3 INTERNO 4 E DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROVID PER IL PERIODO – CIG:

TRA

Il **Comune di Genova** - Direzione Politiche Sociali - Settore Promozione sociale e Integrazione sociosanitaria (nel resto del testo Comune), con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dalla dott.ssa Anna Rosa Bruzzone domiciliata presso la sede comunale, in qualità di Dirigente

E

..... (nel resto del testo aggiudicatario) con sede legale in Via, Cap, Codice Fiscale/Partita IVA, pec:, rappresentata da, nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede legale,

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento della gestione di una comunità alloggio per persone disabili denominata Rosanna Benzi, presso locali di civica proprietà siti in via Fiasella 3 int. 4 e della realizzazione del progetto Provid per il periodo
- in base alle risultanze della predetta procedura, il servizio in oggetto è stato affidato, con determinazione dirigenziale a

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione della suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1 – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto. Costituisce oggetto del presente contratto la realizzazione del servizio meglio individuato all'art. del Capitolato. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente.

Articolo 3 – Durata del contratto. L'affidamento del servizio ha durata

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

Il Comune, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

L'ammontare del contratto è pari ad Euro

A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 150,00 per la realizzazione del progetto PROVID.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'aggiudicatario.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione assegnando il servizio per il periodo successivo al fino alla soglia massima (comprensiva dell'importo di aggiudicazione) di Euro

Articolo 5 – Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, a tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale, nel capitolato speciale per gli Appalti e le forniture del Comune di Genova, nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 – Modalità di accesso. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall' art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 7 – Progetto Provid - L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall' art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 8 – Referente della Società - L'aggiudicatario dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 9 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'aggiudicatario impiega personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale e offerte in sede di gara. L'elenco del personale riportante dati anagrafici e inquadramento contrattuale è conservato agli atti della Direzione Politiche Sociali.

Articolo 10 – Locali. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 11 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. del Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi al lotto oggetto del presente contratto è attribuito il CIG

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

....., nat.. a il, codice fiscale

....., nat.. a il, codice fiscale

Articolo 12 – Contribuzione degli ospiti. Ciascun ospite della comunità alloggio contribuisce al costo del servizio attraverso il versamento diretto all'aggiudicatario di una quota individuale, come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 4/2014 di presa d'atto delle tariffe per i servizi socioassistenziali pari a:

- Euro 600,00 mensili se l'inserimento ha carattere residenziale definitivo;

- Euro 25,00 giornalieri se l'inserimento ha carattere residenziale temporaneo.

Articolo 13 – Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, sarà rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 14 – Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 15 – Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. del Capitolato.

Articolo 16 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste dall'art. del capitolato.

Articolo 17 – Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 18 – Subappalto. È vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 19 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'aggiudicatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte l'Ente gestore si impegna a presentare idonea polizza assicurativa.

Articolo 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'aggiudicatario ha presentato fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n.

....., stipulata con per l'importo di Euro con validità fino al Detta garanzia, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 21 – Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 22 – Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento

sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'aggiudicatario assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare di quanto previsto all'art. del Capitolato.

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Genova

per l'Aggiudicatario

Il Dirigente

.....

(Anna Rosa Bruzzone)

[documento firmato digitalmente]

[documento firmato digitalmente]